



COMUNICATO N. 198/DIV – 1 APRILE 2024

198/606

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DEL 28 e 30 MARZO 2024

Si riportano i risultati delle gare del 28 e 30 Marzo 2024 per le società che disputeranno le gare di recupero il 3 Aprile 2024

15^ Giornata ritorno

GIRONE A

ARZIGNANO V.	TRIESTINA	1-2
MANTOVA	ATALANTA U23	1-1

GIRONE B

AREZZO	JUVENTUS NEXT GEN	0-1
FERMANA	RIMINI	3-2
OLBIA	SESTRI LEVANTE	1-2
VIRTUS ENTELLA	PONTERA	3-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 1 Aprile 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano

"

GARE DEL 28 e 30 MARZO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società FERMANA e RIMINI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 2.000,00

OLBIA per avere un suo sostenitore, posizionato all'interno del Settore Tribuna Centrale, al termine della gara, mentre alcuni giocatori della Squadra avversaria si dirigevano verso l'entrata del tunnel che conduce agli spogliatoi, proferito un epiteto razzista, ripetuto per due volte, nei confronti di un giocatore avversario comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione necessario per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 28 comma 4, C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 800,00

MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver esploso, durante la gara, dieci petardi nel proprio Settore, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%) presenti nella Curva Nord Ospiti, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 35° minuto del primo tempo e al 37° minuto del secondo tempo, per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società

sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BORDIN ROBERTO (TRIESTINA)

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

TOMASSINI CHILDERICO (FERMANA)

per avere, al 12° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario in quanto, mentre quest'ultimo si accingeva a battere un calcio d'angolo, lo provocava rivolgendosi nei suoi confronti frasi irrispettose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

EKLU SHAKA MAWULI (AREZZO)
MISURACA GIANVITO (FERMANA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BONFANTI GIOVANNI (ATALANTA U23)
SANTI PIETRO (FERMANA)
FIORI ANTONIO (MANTOVA)
DESSENA DANIELE (OLBIA)
OLIANA FILIPPO (SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

SCORZA CHRISTIAN (FERMANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PALOMBA LUIGI (OLBIA)
MORRA CLAUDIO (RIMINI)
MONTEVAGO DANIELE (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (XI INFR)

MOTOLESE MATTIA (OLBIA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CATANESE GIOVANNI (AREZZO)
SORRENTINO LORENZO (FERMANA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BORDO LORENZO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
LA ROSA LUCA UMBERTO (OLBIA)
GUIDI MATTEO (PONTEDERA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SALIFOU DIKENI-RAFID (JUVENTUS NEXT GEN)
BIANCU ROBERTO (OLBIA)
BENEDETTI GIACOMO (PONTEDERA)
GARETTO MARCO (RIMINI)

AMMONIZIONE (III INFR)

POLVANI LORENZO (AREZZO)
NIANG OUSMANE (FERMANA)
DAFFARA GIOVANNI (JUVENTUS NEXT GEN)
PEROTTI CLEMENTE (JUVENTUS NEXT GEN)
OMOREGBE BOB MURPHY (SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (I INFR)

ANZOLIN MATTEO (TRIESTINA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 1 Aprile 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani